



LICEO SCIENTIFICO "FRANCESCO SEVERI"

Via Gabriele D'Annunzio - 84133 Salerno
Tel. 089 752436 - fax 0896307916 - C.F. 80028030650 - C.M. SAPS06000L
e-mail: saps06000l@istruzione.it - pec: saps06000l@pec.istruzione.it
Sito Web: www.liceoseverisalerno.edu.it



Ministero dell'Istruzione

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"F. SEVERI" - SALERNO
Prot. 0010727 del 20/11/2021
01-01 (Uscita)

Ai Genitori - Agli Studenti - Ai Docenti - Ai Visitatori
Al Personale addetto all'applicazione del divieto di fumo
Alla R.S.U. dell'Istituto
Al DSGA
Al personale ATA
Al Sito WEB

OGGETTO: Divieto di fumo a scuola – individuazione responsabili per l'applicazione del divieto.

Da sempre la scuola è impegnata nel far acquisire agli studenti comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, tesi al benessere e basati sul rispetto della qualità della vita e sull'educazione alla convivenza civile ed alla legalità. Le azioni dell'istituzione scolastica, in tal senso, mirano a prevenire l'abitudine al fumo e a limitare l'uso delle sigarette, a proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo, a promuovere iniziative di informazione e di educazione sul tema (favorendo anche momenti collaborativi con le famiglie ed il territorio), a garantire un ambiente di lavoro salubre, in linea con le indicazioni delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. La scuola deve essere un ambiente "sano" in tutto e per tutto, fondato sul rispetto della persona e della salute. La lotta al tabagismo, uno dei principali determinanti di molte malattie croniche, necessita di un sempre maggiore impegno multisettoriale, vista la pluralità di interessi correlati ai prodotti del tabacco che contrastano con l'interesse primario della tutela della salute.

Per tali motivi,

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTI

i principali riferimenti normativi in tema di divieto di fumo

- Legge n. 584 dell'11 novembre 1975, "Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico", che stabiliva il divieto di fumare in alcuni luoghi, tra cui le corsie degli ospedali, le aule scolastiche, le sale d'attesa delle stazioni, i locali chiusi adibiti a pubblica riunione, i cinema, le sale da ballo;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici", che ha esteso il divieto di fumo ai locali destinati al ricevimento del pubblico per l'erogazione di servizi pubblici e utilizzati dalla pubblica amministrazione, dalle aziende pubbliche e dai privati esercenti servizi pubblici;
- legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Tutela della salute dei non fumatori", che all'art. 51 ha esteso il divieto di fumo a tutti i locali chiusi (compresi i luoghi di lavoro privati o non aperti al pubblico, gli esercizi commerciali e di ristorazione, i luoghi di svago, palestre, centri sportivi), con le sole eccezioni dei locali riservati ai fumatori e degli ambiti strettamente privati (abitazioni civili);
- Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 contenente Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori;
- legge 8 dicembre 2013 n. 128 (art. 4 c. 2), di conversione del decreto legge 12 settembre 2013 n. 104, che ha disposto il divieto di fumo e l'utilizzo delle sigarette elettroniche anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;
- Decreto Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016, finalizzato ad assicurare un elevato livello di protezione della salute attraverso maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori (in particolare, i giovani) dall'acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina;

TENUTO CONTO

dell'art. 32 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività

DISPONE

il **divieto di fumo** e l'uso di sigarette elettroniche in qualsiasi ora della giornata ed in tutti gli spazi chiusi (aule, uffici, laboratori, palestra, scale, corridoi, w.c.), sulle scale antincendio e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo, saranno sanzionati, ai sensi dell'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n 584, così come modificato dall'art.1 comma 189 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, col pagamento di una sanzione amministrativa variabile da un minimo di euro 27,50 ad un massimo di euro 275,00; le sanzioni sono raddoppiate qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni. La riscossione diretta della sanzione da parte dell'Istituto è vietata; il pagamento, quindi, deve, essere effettuato presso la Tesoreria Provinciale oppure in banca o uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli Uffici postali con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale (causale: infrazione divieto di fumo), come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04. **I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento, presso la Segreteria al fine di consentirne l'inoltro al Prefetto territorialmente competente, onde evitare che si comunichi al medesimo Prefetto il mancato pagamento.** I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dallo stesso Ministero d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, la Dirigente Scolastica individua come responsabili preposti alla sorveglianza ed all'applicazione del divieto i collaboratori scolastici (addetti alla vigilanza ai piani), i docenti di scienze motorie (addetti alla vigilanza in palestra e nei relativi spazi esterni), il personale amministrativo (addetto alla vigilanza nei locali di segreteria), così come elencati nell'allegato C con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

La vigilanza sugli alunni è in ogni caso esercitata da tutto il personale della scuola, docenti e personale ausiliario, secondo la normativa vigente.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, pur essendone preposti, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 220,00 a 2200,00 Euro.

Per quanto non espressamente previsto e richiamato nella presente disposizione, si rimanda alle ulteriori norme vigenti:

- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 "(...) È vietato ai minori degli anni sedici di fumare in luogo pubblico sotto pena della sanzione amministrativa di lire 4.000".
- Circolare Ministero Sanità 5/10/1976 n. 69
- Circolare Ministero Sanità 28/03/2001 n. 4
- Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318
- Circolare 2/SAN/2005 14 gen. 2005
- Circolare 3/SAN/2005 25 gen. 2005
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20
- DPCM 23/12/2003
- Legge finanziaria 2005
- Decreto Legislativo n. 81/2008.

Si allegano i seguenti modelli: all.to A: disposizioni procedurali riepilogative; all.to B: verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo; all.to C: Elenco nominativi dei preposti alla vigilanza e all'accertamento delle infrazioni; all.to D: rapporto al Prefetto; all.to E: rapporto al Prefetto decorsi i 60 giorni; all.to F: comunicazione al Prefetto di avvenuto pagamento; all.to G: delega alla persona addetta alla vigilanza sull'osservanza dell'applicazione del divieto di fumare.

La Dirigente Scolastica
Barbara Figliolia



DIVIETO DI FUMO: DISPOSIZIONI PROCEDURALI

MODALITA' DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE	
1	Gli incaricati del Servizio informano il trasgressore, che ha violato la normativa antifumo, di essere i Funzionari Incaricati a contestare la violazione e stilare il relativo verbale, mostrando eventualmente al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.
2	Richiedono al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo, redigono il verbale di accertamento della violazione in triplice copia ed individuano l'ammenda da comminare.
3	Notificano il verbale al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente.
4	Trasmettono agli uffici amministrativi, in caso di mancata notifica, il verbale in triplice copia, affinché venga notificato ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, al domicilio del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenni, tramite raccomandata RR, entro 90 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. Le motivazioni della mancata notifica vanno annotate sul verbale (ad es. rifiuto di firmare o di fornire le proprie generalità).
5	Trasmettono agli uffici amministrativi, in caso di notifica eseguita regolarmente, le altre due copie del verbale per il seguito di competenza.

SANZIONI
Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n° 311, la sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.
L'importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00).
Entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione comminata ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75.
tra il 16° e il 60° giorno, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, è ammesso il pagamento di una somma, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente per la violazione commessa.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il trasgressore è ammesso a pagare l'importo sopra indicato entro 15 giorni o 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione con le seguenti modalità:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo – Liceo Scientifico "F. Severi" Salerno – verbale n. ____ del ____" ed il codice ufficio;
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio;
- presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo - – Liceo Scientifico "F. Severi" Salerno".

I trasgressori dovranno far pervenire in Segreteria, entro 60 giorni, copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento, che sarà inviata dalla scuola in Prefettura. In caso di mancato pagamento, la scuola inoltrerà al Prefetto la copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, per i successivi adempimenti.

RICORSI

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/91, il destinatario del verbale di contestazione può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. Il Prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti:

se ritiene fondato l'accertamento, determina – con decisione motivata – la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento;

se ritiene non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

In base alla normativa vigente, a chi è stata contestata la violazione è data facoltà di ricorrere contro la stessa al giudice ordinario territorialmente competente, sia nel caso in cui non abbia fatto ricorso all'autorità competente, sia qualora quest'ultima abbia emanato l'ingiunzione di pagamento della sanzione.

**VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

Legge 11.11.1975 n. 584 e art. 51 della L. n.3 del 16.01.2003

Il giorno _____ del mese di _____ nell'anno _____ alle ore _____ nei locali del L.S. "F. Severi" di Salerno, il sottoscritto _____ incaricato dell'accertamento delle infrazioni al divieto di fumo

HA ACCERTATO

che il Sig./sig.ra _____ nato a _____ il _____
residente a _____ alla via _____ identificato mediante

_____ HA VIOLATO le disposizioni contenute nella L. 11.11.1975 n. 584 e L. 16.01.2003 n. 3
sul divieto di fumo e successive variazioni, avendo constatato che nel locale _____
lo stesso fumava/spegneva la sigaretta dopo aver fumato/altro (specificare) _____.

Il trasgressore ha commesso la violazione in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a
dodici anni in quanto erano presenti _____

Al trasgressore è pertanto comminata una ammenda pari a € _____ che potrà essere pagata per mezzo di modulo
F23 o bollettino postale, che possono essere ritirati in Segreteria.

L'interessato all'atto della contestazione dichiara _____

ovvero (barrare nel caso la casella)

"Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha
fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale"

Il trasgressore

il verbalizzante

MODALITÀ DI ESTINZIONE

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età. La sanzione è pari all'importo comminato se pagata entro 15 giorni dalla data di contestazione o di notificazione; l'importo è raddoppiato se pagato tra il 16° ed il 60° giorno. La somma dovrà essere versata:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo – Liceo Scientifico "F. Severi" Salerno" ed il codice ufficio.
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio
- presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo - Liceo Scientifico "F. Severi" Salerno".

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituzione scolastica, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine dei 60 giorni, l'istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto. Si fa presente che per l'art. 18 della L.689/1981 è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione, ricorrere contro la stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, presentando al Prefetto scritti difensivi e/o documenti e chiedere di essere sentito in merito alla sanzione.



LICEO SCIENTIFICO "FRANCESCO SEVERI"

Via Gabriele D'Annunzio - 84133 Salerno
Tel. 089 752436 - fax 0896307916 - C.F. 80028030650 - C.M. SAPS06000L
e-mail: saps06000l@istruzione.it - pec: saps06000l@pec.istruzione.it
Sito Web: www.liceoseverisalerno.edu.it



Ministero dell'Istruzione

ELENCO NOMINATIVI DEI PREPOSTI ALLA VIGILANZA E ALL'ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI

PERSONALE COLLABORATORE AI PIANI

N.	COGNOME	NOME
1.	ANASTASIO	MARIA ASSUNTA
2.	AULETTA	STANISLAO
3.	BALDO	RITA
4.	BOSCO GALLETTI	RAFFAELLA
5.	CARPENTIERI	ANTONIO
6.	CASALE	GERARDO
7.	CERAMI	ANNA
8.	D'ANTONIO	ROSA
9.	DELLA PORTA	STEFANIA
10.	DESIDERIO	ARGENTINA
11.	GIULIANO	ANTONIO
12.	LANDOLFI	MARIA ROSARIA
13.	LEO	GIACINTO
14.	MARTORELLI	ELENA
15.	MARZULLO	MARIA ROSARIA
16.	RISPOLI	ANTONIO
17.	SABATINO	PAOLA
18.	SANNINO	VITTORIO
19.	SGAMBATI	ERNESTINA
20.	SIVOCIA	GIUSEPPE
21.	TORTORA	MASSIMO
22.	TROTTA	MATTIA

DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE

N.	COGNOME	NOME
1.	CALIFANO	TIZIANA
2.	DE LAURENTIIS	MARIATERESA
3.	DE MARTINO	GIOVANNI
4.	FOGLIA	DOMENICO
5.	LEMBO	RAFFAELLA
6.	PRIMO	MICHELINA
7.	SALFO	STEFANIA
8.	VERNAGLIA LOMBARDI	MARCELLA

PERSONALE DI SEGRETERIA

N.	COGNOME	NOME
1.	SOMMA	CARMINE



TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Al Sig. Prefetto
della Provincia di SALERNO
Sua sede

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data _____, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. Sig. _____ Funzionario Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.



COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO

Al Sig. Prefetto
della provincia di Salerno
Sua sede

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori).

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data _____ è stato redatto, a carico di _____, nato a _____ il _____ e domiciliato in _____, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. _____ del _____, che si ritrasmette in copia completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

A tutt'oggi, trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento del pagamento della sanzione da parte del trasgressore.

Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva. Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata



COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO

Al Sig. Prefetto
della provincia di Salerno
Sua sede

Oggetto: comunicazione avvenuto pagamento sanzione divieto di fumo.

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data _____ è stato redatto, a carico di _____, nato a _____ il _____ e domiciliato in _____, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. _____ del _____,

In data _____ è stata esibita la ricevuta del versamento del pagamento della sanzione da parte del trasgressore, che si allega in copia.



Delega

**al funzionario addetto alla vigilanza sull'osservanza dell'applicazione del divieto di fumare
[ex art. 51, L. 16 gennaio 2003, n. 3]**

Ai sensi delle procedure individuate al punto 2 dell'Accordo definito dalla Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, e dall'art. 51, Legge 3/2003, sulla "Tutela della salute dei non fumatori", la Dirigente Scolastica

DELEGA

la S.V. ad esercitare i compiti di funzionario addetto alla vigilanza e contestazione sull'osservanza dell'applicazione del divieto di fumare nell'Istituto, tanto attraverso forme di controllo da Lei esercitate in via diretta quanto attraverso segnalazioni a Lei pervenute da parte di chiunque sia interessato a far rispettare il predetto divieto nei locali e nei luoghi sottoposti alla Sua vigilanza.

A riprova della sua funzione, ad eventuale richiesta del contravventore, dovrà mostrare la presente delega accompagnata dal documento di identità.

In virtù della presente delega, sarà suo compito:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni, comminare le sanzioni e verbalizzare il tutto utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.